Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Mod.81

#### RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

	Decreto Prot. n	_ del
	Repertorio n	
Posizione: Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazi Tit VI Cl. 4 Fascicolo n	one	

Oggetto: Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica) Allegati n. 1 – Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica)

#### **IL RETTORE**

VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare, l'art. 15;

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 448 del 28.12.2001 ed in particolare l'art. 19, comma 11;

VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i., ed in particolare l'art.19;

**VISTO** il D.M. del 29.09.2011 recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione in odontoiatria";

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013 e s.m.i;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 di pari oggetto;

VISTO il D.I. n. 716 del 16.09.2016 recante il "Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici";

VISTO il D.R. n. 169 del 18/03/2016 con il quale è stato approvato il regolamento delle Scuole di specializzazione mediche di tipologia e durata conforme alle norme dell'Unione Europea – adeguato al D.I. n. 68/2015;


**CONSIDERATO** che, in assenza di norme specifiche applicabili alle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria/Odontoiatrica, è stato applicato – per analogia - il suddetto regolamento delle Scuole di specializzazione mediche in attesa della predisposizione di apposita regolamentazione;

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 358 del 29.03.2017 "Linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la nota Rettorale, prot. n. 114724 del 24.07.2019, con la quale è stata comunicata l'approvazione - da parte dei competenti Organi di Ateneo - del Regolamento che disciplina le riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica;

VISTE le delibere n. 50 del 22.04.2020 del S.A e n. 53 del 23.04.2020 del C.d.A. con le quali è stato approvato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica);

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Viale A. Lincoln 5 81100 Caserta protocollo@pec.unicampania.it www.unicampania.it



**RITENUTO**, pertanto, di dover emanare il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica);

#### **DECRETA**

- 1. Per i motivi di cui alle premesse, è emanato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica) allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante.
- 2. Il Regolamento entra in vigore a far data dal presente provvedimento.
- 3. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con il presente Regolamento.

Caserta,

IL RETTORE (Prof. Giuseppe PAOLISSO)

eg

Unità Organizzativa Responsabile dei Procedimento: UESSS

Sede: Via Luciano Armanni n. 5 "Complesso S. Patrizia" Capo Ufficio: dott.ssa Eivira GIULIANA Responsabile del procedimento: dott.ssa Eivira GIULIANA

Email: ues@unicampania.it Tel.: 0823/275986 - 081/5667451



# Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica)

# INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Sede amministrativa della Scuola di Specializzazione	pag. 1
Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione	pag. 1
Art. 4 - Rappresentanza degli specializzandi	pag. 1
Art. 5 - Scuole aggregate o derivanti da rapporti di collaborazione con altre Università	pag. 3
Art. 6 - La rete formativa	pag. 3
Art. 7 - Sintesi dell'Ordinamento didattico (D.I. n.68/2015 – D.I. n. 716/2016)	pag. 3
Art. 8 – La formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di	pag. 5
lavoro	pag. 6
Art. 9 – La formazione obbligatoria in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i.)	nag 6
Art. 10 – Procedimenti disciplinari	pag. 6
Art. 11 – Collegio di Disciplina	pag. 7
Art. 12 – Iter procedurale	pag. 7
Art. 13 - Programma formativo	pag. 7
Art. 14 - Tutor	pag. 8 pag. 8
Art. 15 - Modalità di svolgimento della formazione	pag. 9
Art. 16 - Formazione nella rete formativa	pag. 9
Art. 17 - Formazione al di fuori delle Strutture della rete formativa	pag. 10
Art. 18 - Partecipazione del dottore in formazione specialistica alle attività assistenziali	pag. 11
Art. 19 - Attività di ricerca	pag. 13
Art. 20 - Registrazione delle attività formative	pag. 13
Art. 21 - Modalità di rilevazione delle presenze e gestione ordinaria delle stesse	pag. 13
Art. 22 - Disciplina del rapporto di formazione specialistica	pag. 14
Art. 23 - Sospensioni dalla frequenza	pag. 15
Art. 24 - Tutela della maternità	pag. 16
Art. 25 - Assenze ingiustificate	pag. 18
Art. 26 - Recupero dei periodi di sospensione	pag. 18
Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo	pag. 18
Art. 28 - Esame finale	pag. 19
Art. 29 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante	pag. 20
Art. 30 - Copertura assicurativa	pag. 21
Art. 31 – Infortunio	pag. 21
Art. 32 – Tasse	pag. 21
Art. 33 - Mensa	pag. 22
Art. 34 - Divise e protezioni individuali	pag. 22
Art. 35 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria	pag. 22
Art. 36 - Trasferimenti	pag. 22
Art. 37 - Rinuncia	pag. 23
Art.38 - Norma transitoria	pag. 23
Art. 39 - Norma di rinvio	pag. 23



# Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica) Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento, nonché il rapporto di formazione specialistica, delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica) afferenti ai Dipartimenti dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ed alla Scuola di Medicina e Chirurgia della medesima Università.

Esso si applica, pertanto, a tutti i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia iscritti alle suddette Scuole di Specializzazione istituite in conformità all'ordinamento didattico previsto dal D.I. n. 716 del 16.09.2016 e dal D.I. n. 68 del 04.02.2015, esclusivamente per le Scuole di area Odontoiatrica.

#### Art. 2 - Sede Amministrativa della Scuola di Specializzazione

La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la scuola è attivata. Essa è individuata presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola. Le procedure di ammissione alla Scuola e la gestione delle carriere degli iscritti sono, comunque, curate dai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale. Le eventuali altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa della Scuola di Specializzazione.

#### Art. 3 - Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore, il Consiglio della Scuola ed il Collegio di Disciplina.

#### Direttore della Scuola di Specializzazione


Ai sensi dell'art.4 del D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 716/2016, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

<u>Funzioni</u>: Il Direttore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola curandone l'esecuzione delle delibere. Ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della Scuola di Specializzazione. Convoca e presiede, altresì, il Collegio di Disciplina, di cui al successivo art.11.

<u>Elezione e nomina</u>: il Direttore è eletto dal corpo docente del Consiglio della Scuola di Specializzazione secondo i criteri e le modalità definite nel vigente Regolamento Elettorale. Sono eleggibili i Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di Specializzazione, può essere eletto Direttore un professore di ruolo a tempo pieno dell'Università appartenente ad uno dei settori. Il Direttore rimane in carica per 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario.

#### Consiglio della Scuola di Specializzazione

<u>Composizione</u>: Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti della Scuola di Specializzazione. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.I. n. 68/2015, che concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30%



dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore nonché di una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno della Scuola. I rappresentanti degli specializzandi sono eletti dagli specializzandi stessi. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva non infirma la valida costituzione dell'organo.

Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientificodisciplinare di riferimento della tipologia della Scuola di Specializzazione.

<u>Funzioni:</u> il Consiglio ha competenze deliberative, propositive e consultive in merito all'organizzazione e gestione delle attività formative della Scuola di Specializzazione. In particolare:

- elegge il Direttore (limitatamente ai componenti aventi diritto al voto);
- eventualmente nomina un vice-Direttore e un segretario;
- programma le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione all'inizio di ogni anno accademico, in accordo con il coordinatore del tronco comune della propria classe;
- propone agli organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
- provvede alla valutazione delle continuità e delle qualità didattiche;
- provvede a stipulare accordi o protocolli d'intesa su base regionali e/o interregionali che definiscono la rete formativa;
- formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, ivi inclusa la rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa e provvede ad informarne i singoli specializzandi;
- definisce la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando deve svolgere e il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che deve aver personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici della Scuola di Specializzazione;
- stabilisce, all'inizio di ciascun anno di corso, il grado di autonomia dello specializzando relativamente allo svolgimento delle diverse attività assistenziali;
- realizza sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascuno;
- nomina, tra i docenti della Scuola, i Tutori ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'apprendimento del singolo specializzando (tutor ad personam); può inoltre nominare altre figure con compiti di controllo e di supervisione delle attività professionalizzanti svolte dagli specializzandi presso le strutture della rete formativa (tutore di sede e tutor operativi);
- propone al Dipartimento di afferenza e alla Scuola di Medicina e Chirurgia convenzioni con strutture esterne per la costituzione e aggiornamento della rete formativa secondo la normativa vigente;
- può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato;
- propone al Dipartimento di afferenza e alla Scuola di Medicina e Chirurgia la composizione della commissione esaminatrice per l'esame di diploma per il successivo inoltro all'Ufficio competente;
- autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, coerenti con le finalità della Scuola di specializzazione, non superiori a 18 mesi per l'intera durata del corso di studi, presso istituzioni straniere, e ne riconosce la validità in ordine al curriculum dello specializzando; autorizza l'eventuale formazione specialistica presso strutture italiane non appartenenti alla rete formativa mediante stipula di apposite convenzioni ad personam o emanazione di decreti dirigenziali purché il periodo di formazione esterna non superi, comunque, i 18 mesi complessivi;
- valuta, al termine di ogni anno di corso, la necessità di recuperare le assenze brevi per malattia trasmettendo, entro 3 giorni, il relativo verbale al competente Ufficio di Ateneo;
- approva e provvede ad inviare al Dipartimento di afferenza, alla Scuola di Medicina e Chirurgia e all'Ufficio competente il verbale obbligatoriamente redatto per ciascuna seduta del Consiglio della Scuola di Specializzazione.



<u>Convocazione</u>: il Consiglio della Scuola di Specializzazione è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta di norma almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione; possono essere adoperate a tal fine le procedure informatizzate. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, anche in via telematica; in tal caso la convocazione deve anche contenere l'indicazione della modalità telematica che verrà utilizzata. Affinché le sedute del Consiglio siano validamente costituite è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti, al netto degli assenti giustificati. Per essere considerate giustificate, le assenze devono essere motivate per iscritto. La giustificazione deve pervenire per iscritto al Direttore della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta.

Le delibere del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei votanti.

Riunione in modalità telematica: Il Consiglio della Scuola può riunirsi in modalità telematica.

La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione prevede la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti e la comunicazione simultanea tra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti l'immediata visione degli atti della riunione, l'intervento nella riunione, lo scambio di documenti, l'espressione del diritto di voto e l'approvazione del verbale. Sono considerate tecnologie idonee la teleconferenza, la videoconferenza utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva ed uditiva dei partecipanti; al fine di consentire la trasmissione dei documenti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

# Art. 4 - Rappresentanza degli Specializzandi

I rappresentanti (1 per ciascun anno della Scuola) durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, a tutti quelli regolarmente iscritti alle Scuole di Specializzazione alla data di svolgimento delle elezioni ed alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni. Ove un rappresentante perda il ruolo di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentanti in carica.

### Art. 5 - Scuole aggregate o derivanti da rapporti di collaborazione con altre Università

Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con Scuole di Medicina e Chirurgia/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata ed in tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa.

#### Art. 6 - La rete formativa

La Scuola di specializzazione si avvale di una rete formativa, definita su base regionale o interregionale, composta di strutture universitarie e di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Per strutture della rete formativa si intendono quelle ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica. Tali strutture si distinguono sul piano funzionale in:

• strutture di sede: ossia le strutture a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area di



pertinenza della Scuola nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse.

- strutture collegate: strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede che concorrono al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria e far parte di aziende ospedaliere esterne alla struttura di sede.
- strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private di specialità diverse da quelle della struttura di sede che erogano servizi, attività o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Le necessità e le dimensioni della rete formativa delle Scuole è stabilita in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal D.I.n. 68/2015 e dal D.I. n. 716/2016, relativo ai requisiti e standard. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le istituzioni convenzionate del SSN assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del SSN. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del SSN nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta.

E' compito del Consiglio della Scuola di Specializzazione individuare le strutture della formazione specialistica; l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Regionale che entrano a far parte della rete formativa della Scuola (strutture collegate/complementari) sono definite attraverso Accordi o Convenzioni tra la Scuola di Specializzazione e le singole Aziende sanitarie, approvati dal Dipartimento e dalla Scuola di Medicina e Chirurgia cui afferisce la Scuola di Specializzazione e dagli Uffici competenti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- la scelta delle strutture, nelle more di uno specifico e successivo decreto che identificherà i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, deve rispettare gli standard ed i requisiti previsti dal D.I. n.402/2017 per la formazione specialistica dei medici (strutture sottoposte alla procedura di accreditamento da parte dell'Osservatorio nazionale);
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della Scuola, così come definite dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 716/2016;
- il volume complessivo di attività della rete formativa deve corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione ed alla tipologia e volume delle attività assistenziali che devono essere svolte in considerazione delle attività professionalizzanti dei diversi ordinamenti didattici.

All'interno della rete formativa così definita, l'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) della Struttura di sede è individuata come struttura prevalente per lo svolgimento della formazione specialistica degli iscritti non medici alle Scuole di Specializzazione dell'Università.

Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale. L'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica, così come definiti dal D.I. n. 402/2017. Tale valutazione viene effettuata dal Dipartimento di afferenza e dalla Scuola di Medicina e Chirurgia che provvede all'invio dell'apposita delibera agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti. L'Università e la struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici. I Dirigenti di cui sopra sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento



della Scuola di Specializzazione. Il personale dirigente del SSR coinvolto nell'attività didattica fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola di Specializzazione e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del SSR, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

Al Direttore di ciascuna Struttura dell'AOU, ovvero struttura del SSN, collegata o complementare, presso la quale lo specializzando svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività, il controllo del suo corretto svolgimento e la relazione valutativa finale circa l'attività svolta.

#### Art. 7 - Sintesi dell'ordinamento didattico (D.I. n. 68/2015 – D.I. n. 716/2016)

L'Ordinamento didattico, nel rispetto delle normative vigenti, determina l'articolazione delle attività formative, di cui all' art. 2 del D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 716/2016, preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo di specialista. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati dal Settore Scientifico Disciplinare e sono articolate in:

- a) attività formative di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso;
- c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;
- e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Almeno il 70% del complesso delle Attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal SSN. In considerazione di quanto disposto dall'art.1 del DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.

Le attività di base comprendono uno o più ambiti ed i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

Le attività caratterizzanti sono articolate in:

- attività dalattorizzanti cono articolate ini.
- un ambito denominato *Tronco Comune* (TC), inteso come complesso fondamentale di saperi che sia di supporto ed integri le attività formative specifiche per ciascuna tipologia per il raggiungimento degli obiettivi comuni, coordinato da un docente della classe (coordinatore del tronco comune) che corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 o 4 anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
- un ambito denominato *Discipline Specifiche* della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione.



Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in 3 o 4 anni.

Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

Le attività affini, integrative e interdisciplinari di cui al punto c) comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

Le attività finalizzate alla prova finale di cui al punto d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante

Le attività di cui alla precedente lettera e) comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

Crediti formativi: l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU (art. 10, comma 3 del vigente Regolamento didattico di Ateneo).

Nell'ambito dell'attività didattica frontale (ADF) ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente - 1 credito ADF=25 ore. Per l'acquisizione di 1 credito il medico in formazione deve svolgere circa 10 ore di didattica frontale (range consentito in base al regolamento didattico di Ateneo 5-12,5) e 15 ore di studio autonomo.

Per le attività professionalizzanti (ADP) 1 credito equivale ad almeno 30 ore. Per l'acquisizione di 1 credito professionalizzante lo specializzando deve svolgere una settimana di attività.

# Art. 8 – La formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

La formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - ai sensi dell'art 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - è obbligatoria per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione così come per il Personale Strutturato del S.S.N. e consta di 4 ore di formazione generale e di 12 ore di formazione specifica per i settori della classe di rischio alto, per un totale di 16 ore.

# Art. 9 – La formazione obbligatoria in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i.)

In riferimento a quanto previsto nella Delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 358 del 29/03/2017 "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale", l'Università eroga un corso di formazione specifica in materia di anticorruzione agli iscritti alle Scuole di Specializzazione, rientrando gli stessi tra i soggetti destinatari della norma.



#### Art. 10 - Procedimenti disciplinari

Gli specializzandi possono essere soggetti a procedimenti disciplinari in caso di comportamenti lesivi dell'immagine della Scuola di Specializzazione o dell'Ateneo, atti o comportamenti fortemente irrispettosi nei confronti del Direttore, dei Docenti, del personale sanitario e degli altri colleghi in formazione quali insulti, atti di aggressività verbale o fisica, atti di indisciplina, come la mancata osservanza delle regole di gestione della struttura di afferenza, degli ordini di servizio e dell'orario di servizio, violazione della Deontologia professionale, danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo ed altre ipotesi similari. Nelle ipotesi in cui si configuri un illecito civile o penale l'Università si riserva di agire informando l'Autorità Giudiziaria con le conseguenze del caso.

#### Art. 11- Collegio di Disciplina

Il Collegio di Disciplina, competente in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli specializzandi, è composto dal Direttore della Scuola di Specializzazione che lo presiede, da due docenti del Consiglio di Scuola e da un rappresentate degli specializzandi.

Il su menzionato Collegio è nominato dal Consiglio della Scuola all'atto della nomina del Direttore o a decorrere dalla data del presente Regolamento. I successivi rinnovi dovranno essere effettuati all'atto della nomina del nuovo Direttore. Nel caso in cui un componente del Collegio decade dalle funzioni di docente della Scuola o di rappresentante degli specializzandi, il Direttore in carica deve procedere alla sua sostituzione con nuove elezioni.

#### Art.12 Iter procedurale

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. L'attività istruttoria è posta in essere dal Collegio di Disciplina che viene convocato dal Direttore della Scuola, in qualità di Presidente. La convocazione deve pervenire ai membri del Collegio ed allo specializzando interessato almeno 30 giorni prima della data fissata.

L'atto di contestazione, notificato allo specializzando a mezzo raccomandata, deve contenere:

- i fatti oggetto di contestazione;
- l'indicazione del Responsabile del procedimento, di cui all'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'avvertimento che entro 5 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, è possibile, personalmente o mediante difensore di fiducia all'uopo delegato, prendere visione od estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio, depositato presso l'Ufficio competente;
- l'indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla ricezione della contestazione per la presentazione di eventuali memorie o scritti difensivi.
- Il Collegio dispone le audizioni dello specializzando sottoposto a procedimento disciplinare e degli altri soggetti eventualmente interessati, acquisendo gli elementi necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento sino all'adozione del provvedimento finale.
- Il Collegio di Disciplina, entro 60 giorni dalla prima riunione, esprime parere in ordine all'archiviazione o alla eventuale sanzione disciplinare.
- I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, in relazione all'entità ed alla gravità della violazione sono i seguenti:
  - a) ammonizione verbale (rimprovero)
  - b) ammonizione scritta (censura);
  - c) la sospensione dall'attività formativa per un massimo di un mese che dovrà essere interamente recuperata alla fine dell'anno di corso.
- Il Rettore, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla trasmissione del parere da parte del Collegio di Disciplina, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione proposta dal Collegio medesimo.

L'applicazione di tutti i provvedimenti disciplinari è ispirata a principi di ragionevolezza ed equità in relazione ai fatti accaduti, alla gravità della violazione ed agli elementi di prova raccolti.



Tutti i provvedimenti disciplinari sono oggetto di registrazione nella carriera dello specializzando e riportati nell'eventuale foglio di congedo.

#### Art. 13 - Programma formativo

Ai sensi del D.I. n. 68/2015, ogni Scuola di Specializzazione si dota di un Regolamento che specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità dell'Ordinamento didattico di Ateneo. Il Regolamento della Scuola disciplina:

- il piano formativo complessivo contenente l'elenco delle attività di didattica frontale da erogare e delle attività professionalizzanti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento:
  - gli obiettivi formativi specifici e i crediti ad essi attribuiti;
  - l'elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie;
  - le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune";
  - il programma ed il percorso formativo per ciascun anno di corso;
  - le modalità di valutazione dello specializzando;
- i criteri per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola.

Il dottore in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione - consegnatogli all'inizio del corso di specializzazione - svolgendo le attività teoriche e pratiche previste; detto programma - contenente l'indicazione delle strutture, interne ed esterne all'Ateneo, presso le quali il dottore svolge l'attività di formazione, dei tutori ai quali è assegnato e della durata dei singoli periodi di formazione presso le diverse strutture – è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche, alla maturità professionale acquisita ed alle specifiche esigenze formative del dottore in formazione.

L'attività formativa e assistenziale dei dottori in formazione specialistica deve necessariamente svolgersi sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola. È di particolare importanza che i tutori siano individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

#### Art. 14 - Tutor

Nella Scuola sono individuate tre figure che svolgono funzioni tutoriali:


#### a) Tutor (o tutor di percorso/supervisore)

Ogni attività formativa ed assistenziale si svolge sotto la guida di un tutor, designato annualmente dal Consiglio della Scuola sulla base dei requisiti indicati nell'art.13. Il numero dei dottori in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3.

La presenza ed il supporto di un tutor è quindi indispensabile per tutta la durata della formazione specialistica, anche durante la frequenza dello specializzando presso le strutture della rete formativa, ivi comprese quelle estere. Il tutor è, quindi, quella figura universitaria o del SSN che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio; rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed i responsabili delle strutture presso le quali vengono svolte dagli specializzandi le proprie attività professionalizzanti.

# b) Docente con funzioni tutoriali

Il docente con funzioni tutoriali è il docente responsabile, nei confronti del Consiglio, della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando anche ai fini della graduale assunzione di responsabilità, che sarà proporzionata al livello di competenza raggiunto. Il docente tutore è un docente strutturato dell'Ateneo oppure un dirigente di unità operativa incardinato in una delle strutture sanitarie della rete formativa (o struttura assimilabile per territorio), con incarico di docenza nella Scuola per l'anno in corso. Lo svolgimento delle funzioni di tutorato del tirocinio formativo sono affidate dal Consiglio della Scuola previo



assenso della rispettiva struttura sanitaria e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.

#### c) Tutor di attività

Nello svolgimento delle attività professionalizzanti lo specializzando opera sotto la guida costante di un tutor (di attività) che ne è responsabile. Il tutor di attività verifica che lo specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite. Tutte le attività formative svolte vengono annotate e certificate nel libretto diario dal tutor il quale esprime, altresì, il giudizio sulle acquisizioni delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando. In nessun caso il dottore in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. I dirigenti incardinati presso le strutture della rete formativa della Scuola, alle quali è assegnato lo specializzando sulla base del piano formativo approvato dalla Scuola, sono riconosciuti tutor di attività con apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio della Scuola.

L'accertamento delle modalità in cui il lavoro dello specializzando è stato svolto e il giudizio positivo sui suoi contenuti ed esiti, sono elementi di valutazione indispensabili al Consiglio che deve accertare i progressi nella formazione e consentire che il percorso professionalizzante progredisca con l'affidamento allo specializzando di compiti e responsabilità sempre più complessi.

#### Art. 15 - Modalità di svolgimento della formazione

Gli specializzandi si impegnano a seguire, con profitto, il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici formulati secondo la normativa vigente in materia, sotto la guida di docenti e/o di tutor.

La frequenza alle lezioni ed alle altre attività formative è obbligatoria e deve essere documentata da sistemi di rilevazione predisposti dalla Scuola. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione che garantisce la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando. Tali attività sono considerate frequenza e pertanto non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo art.22.

L'impegno orario richiesto per gli specializzandi iscritti alle Scuole ad accesso "non medico" – comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica - è pari a quello previsto per il personale strutturato del SSN a tempo pieno. L'articolazione oraria nell'arco settimanale è deliberata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, anche tenuto conto delle esigenze didattiche e organizzative delle singole Scuole.

E' compito del Consiglio di ciascuna Scuola armonizzare quanto più possibile il carico di lavoro dello specializzando - derivante dall'acquisizione dei CFU - con l'impegno orario. E', infatti, indispensabile salvaguardare la salute psicofisica dello specializzando, assicurandogli adeguati intervalli di riposo, sempreché vengano rispettati gli obblighi della formazione. Pertanto, è necessario che il Consiglio effettui un'attenta e bilanciata distribuzione settimanale delle attività didattiche e professionalizzanti.

#### Art. 16 - Formazione nella rete formativa

Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'apprendimento sul campo (professionalizzante) costituisce la parte prevalente dell'attività formativa, identificandosi con la frequenza attiva e la graduale acquisizione di responsabilità all'interno delle strutture assistenziali. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo specializzando è pertanto tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la Scuola, nonché le singole Unità Operative convenzionate, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.



Presso le sedi collegate e presso quelle complementari deve essere presente un referente di sede che non necessariamente è un tutor. Egli è indicato dalla struttura convenzionata e nominato dal Consiglio della Scuola; di norma può essere il responsabile della unità operativa o struttura o un suo delegato.

#### Art. 17 - Formazione al di fuori delle strutture della rete formativa

In conformità al programma formativo personale dello specializzando e su indicazione del Consiglio della Scuola, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture straniere per un periodo non superiore a complessivi 18 mesi (comprensivo dell'eventuale periodo di formazione per partecipazione al programma ERASMUS).

E' possibile, inoltre, effettuare periodi di formazione presso strutture italiane – pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN - mediante stipula di atto convenzionale ad personam redatto secondo uno schema tipo approvato dagli Organi di governo dell'Ateneo o mediante l'emanazione di apposito provvedimento dirigenziale. In ogni caso, nelle ipotesi di frequenza presso strutture italiane, il periodo di riferimento rientra comunque nei complessivi 18 mesi.

Al fine di ottenere l'autorizzazione dal Consiglio della Scuola per effettuare un periodo di frequenza presso strutture esterne alla rete formativa, il dottore in formazione deve produrre presso la segreteria didattica della Scuola di Specializzazione apposita istanza allegando:

- programma formativo che il richiedente dovrà svolgere presso la sede prescelta con indicazione precisa del periodo di inizio e fine di tale formazione;
- accettazione, a firma del Legale Rappresentante della Struttura ospitante, debitamente protocollata, da cui emerga la conoscenza dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività formative; laddove non fosse reperibile la firma del Legale Rappresentante della struttura ospitante, l'accettazione può essere sottoscritta dalle seguenti figure: Direttore sanitario o altro dirigente a ciò delegato o Direttore della Scuola di specializzazione ospitante. Qualora dovesse risultare particolarmente difficoltoso reperire la firma di una delle predette figure, il Direttore della Scuola di specializzazione di questo Ateneo può attestare la corrispondenza del firmatario ad una delle predette figure (nota rettorale prot. n. 28225 del 24/10/2014);
- nulla osta alla frequenza rilasciato dal responsabile dell'U.O./Reparto/Divisione etc. della struttura ospitante, che svolge funzioni di tutor, debitamente protocollato e firmato, con l'indicazione del periodo di permanenza del dottore in formazione specialistica e del programma formativo da svolgere durante il periodo stabilito;
- attestazione relativa alla copertura assicurativa, a carico della struttura ospitante, rilasciata alle stesse condizioni previste per il personale della sede di formazione dal legale rappresentante della struttura ospitante. Laddove la struttura ospitante non si faccia carico della copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed infortunio connesso all'attività assistenziale è ritenuta valida la sottoscrizione in forma privata delle predette polizze da parte del dottore in formazione, purché lo stesso manifesti in maniera chiara ed inequivocabile la propria volontà in tal senso (D.R. n. 57 del 22/12/2013).

In caso di frequenze presso strutture di paesi esterni all'U.E., la copertura assicurativa, di cui all'art. 30 del presente regolamento, può essere anche a carico del dottore in formazione specialistica, laddove non provveda la struttura ospitante.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione, entro 5 giorni dalla delibera e comunque almeno 30 gg. prima della data fissata per la partenza del dottore in formazione, deve inviare al competente Ufficio di Ateneo l'omissis del deliberato del Consiglio (allegando copia di tutta la suddetta documentazione) al fine di consentire al predetto Ufficio la predisposizione del necessario provvedimento di autorizzazione.

Il dottore in formazione che inizi il periodo di frequenza presso la struttura esterna senza la prescritta autorizzazione, è considerato assente ingiustificato con conseguente attivazione di procedimento disciplinare.



Le strutture esterne, non appartenenti alla rete formativa, ove i dottori in formazione svolgono la loro attività, devono essere dotate di adeguati sistemi di controllo della presenza analoghi, ove possibile, a quelli predisposti dalle strutture dell'Ateneo. I tutor presso le predette strutture esterne di Ateneo, devono trasmettere al Direttore della Scuola di Specializzazione i riepiloghi mensili delle frequenze effettuate dallo specializzando, debitamente firmati dagli stessi e controfirmati dal responsabile della struttura ospitante.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione controlla mensilmente le presenze del dottore in formazione presso le strutture esterne attraverso la verifica delle attestazioni di frequenza a tempo pieno trasmesse dal responsabile ovvero dal tutor della struttura presso cui il dottore svolge la formazione. Ove risultino irregolarità nella frequenza o qualora dette attestazioni non siano trasmesse, il Direttore è tenuto a darne pronta comunicazione al competente Ufficio di Ateneo per i consequenziali provvedimenti da adottare nei confronti dello specializzando.

# Art. 18 - Partecipazione del dottore in formazione specialistica alle attività assistenziali

L'attività dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività professionalizzanti delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione (es. attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, la frequentazione dei laboratori diagnostici), sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

Attività di guardia: per essa si intende l'attività di continuità assistenziale assicurata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi. Lo specializzando è chiamato a svolgere la propria attività anche durante questi periodi, ritenuti utili alla propria formazione professionale, secondo un percorso di tirocinio pratico capace di portarlo ad una completa autonomia anche per tale funzione.

A seguito di valutazione congiunta - da parte del Direttore della Scuola, del Tutor e del Direttore dell'U.O. a cui il dottore in formazione è in quel momento assegnato - circa il livello di autonomia raggiunto per la funzione di guardia, questa può essere espletata secondo le modalità di seguito riportate, tali da permettere il tempestivo intervento di uno strutturato effettivamente presente nell'area interessata e non solo reperibile.

In rapporto con la tipologia della Scuola e con la tipologia dei pazienti e delle attività assegnate a quello specifico punto di guardia, è necessario distinguere due modalità di espletamento del turno di guardia:

- Modalità A: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere la necessaria presenza, nel punto di guardia stesso, di uno strutturato che possa essere immediatamente allertato in caso di necessità.
- Modalità B: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere il necessario intervento di uno strutturato anche appartenente ad un punto guardia diverso, ma logisticamente prossimo al punto di guardia in cui opera il dottore in formazione specialistica.

Il numero di guardie non può compromettere il normale percorso formativo diurno progettato dai Consigli delle scuole; è preferibile, pertanto, che lo specializzando non effettui più di un turno di guardia a settimana.

Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di appoggio ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata, coinvolgimento che può variare per le singole attività, in funzione delle attitudini personali dello specializzando e del percorso formativo assegnatogli.

<u>Gradi di autonomia del dottore in formazione specialistica</u>: le attività assistenziali svolte dallo specializzando sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nelle seguenti tipologie:



 Attività di appoggio (Tutorata) - quando il dottore in formazione assiste il personale strutturato che esegue la prestazione e che può affidare parte dell'esecuzione all'allievo;

b) Attività di collaborazione guidata (Tutelata) - quando il dottore in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale strutturato che controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione;

c) Attività autonoma protetta - quando il dottore in formazione esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, attenendosi comunque alle direttive impartite in modo specifico e puntuale dal tutor; il personale strutturato deve sempre essere disponibile all'interno della struttura per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del dottore in formazione specialistica.

I livelli di autonomia sono riferiti alla capacità del singolo specializzando, dedotta dalla valutazione del tutor e da quella collettiva, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo specializzando.

L'idoneità dello specializzando è temporanea e vincolata ad una verifica periodica.

Pertanto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non automaticamente con i passaggi di anno e, soprattutto nei primi due anni, concordata con il dottore in formazione. Tuttavia, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative ed in casi particolari documentati, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, il dottore in formazione specialistica svolge, di norma, attività di appoggio nel primo/secondo anno di corso, attività di collaborazione guidata nel secondo/terzo anno di corso, attività autonoma protetta nel terzo/quarto anno di corso.

La Scuola si dota di un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- sono definiti in maniera dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- sono definite le attività e gli atti da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- sono registrate le attività e gli atti eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito (libretto dello specializzando);
- è messo in atto un sistema di valutazione così come previsto all'art. 27.

La partecipazione alle attività assistenziali e il grado di autonomia dei dottori in formazione deve risultare ed essere conoscibile anche dalla documentazione ufficiale, (cartelle clinicheregistri operatori - refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche) con la qualifica di "specializzando" chiaramente espressa, che è apposta sulla documentazione dal dottore stesso attraverso l'utilizzo di un apposito timbro personalizzato che deve essere riconsegnato ad avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione.

Il dottore in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dagli utenti che frequentano le strutture e, in particolare, dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'Azienda provvede a dotarlo di un apposito tesserino di identificazione da appuntare stabilmente sulla divisa. Nello svolgimento di tutte le attività formative, lo specializzando è tenuto ad esibire il tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato. Agli utenti devono essere fornite adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai dottori in formazione. Le attività autonome protette svolte dallo specializzando, previste nel suo piano formativo, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. Il dottore in formazione sottoscrive tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità in correlazione alla progressiva attribuzione ed assunzione dei compiti assistenziali secondo quanto precedentemente previsto. La rilevazione della presenza nelle strutture ove si svolge l'attività formativa è assicurata attraverso il sistema aziendale di rilevazione in analogia a quanto avviene per il personale dipendente (si rinvia, in proposito al successivo art. 21).



#### Art. 19 - Attività di ricerca

Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il dottore in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca - svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca - sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici di cui ai D.I. n. 68/2015 e D.I. n. 716/2016.

#### Art. 20 - Registrazione delle attività formative

In attuazione a quanto previsto dall'art.5 dei Decreti Interministeriali n. 68/2015 e n. 716/2016, l'Università fornisce a ciascun dottore in formazione specialistica un apposito libretto/diario personale di formazione. In tale libretto sono riportati mensilmente e dettagliatamente dallo specializzando, che li controfirma, tutte le attività svolte e gli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola di specializzazione con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle strutture dell'Azienda, e sono certificati mediante firma del Direttore della Struttura presso la quale il dottore in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali previste dal programma formativo. Sul libretto, firmato anche mensilmente dal tutore individuale, deve altresì essere annotato, al termine di ogni mese, un giudizio - espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività - sulle capacità e le attitudini del medico in formazione e sul livello di autonomia raggiunto.

Al termine di ciascun anno di corso il libretto in questione – debitamente compilato e firmato - deve essere consegnato al competente Ufficio di Ateneo contestualmente ai verbali d'esame e, ove risultino irregolarità nella compilazione dello stesso, l'Ufficio in questione provvede all'annullamento dell'esame sostenuto.

# Art. 21 - Modalità di rilevazione delle presenze e gestione ordinaria delle stesse

La frequenza degli specializzandi deve risultare da badge magnetico (ove previsto) o da apposita scheda personale di rilevazione mensile della presenza. In particolare - in caso di utilizzo di scheda personale di rilevazione della presenza - qualora la frequenza mensile si svolga presso una sola struttura il dottore in formazione utilizza una scheda singola, qualora, invece, la frequenza mensile si svolga presso diverse strutture lo stesso utilizza una scheda per ciascuna sede.

I responsabili delle strutture presso le quali lo specializzando svolge la propria attività o i tutori a cui gli stessi sono assegnati, devono trasmettere al Direttore della Scuola di Specializzazione, entro 3 giorni dal completamento del periodo mensile di formazione, le copie conformi delle predette schede o apposite certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza. In caso di utilizzo di scheda personale di rilevazione della presenza, è fatto obbligo ai dottori in formazione specialistica di apporre ogni giorno la propria firma autografa sul retro delle schede stesse. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è responsabile civilmente e penalmente della regolare tenuta delle schede di rilevazione mensile della presenza di ciascuno specializzando, evitando in particolare che sulle stesse siano presenti abrasioni e/o cancellature non autorizzate ed avendo cura che le stesse si trovino sempre negli appositi contenitori ubicati nei pressi dell'orologio marcatempo. Il Direttore della Scuola di Specializzazione deve inviare al competente Ufficio di Ateneo, entro le 48 ore, le comunicazioni riguardanti:

- assenze ingiustificate;
- 2) eventuali smarrimenti delle schede di rilevazione mensile delle presenze, allegando apposita denuncia all'autorità competente;
- 3) allontanamento del dottore in formazione dalla struttura senza alcun preavviso e senza il consenso del Direttore stesso;
- e al termine di ogni mese, le comunicazioni riguardanti:
  - riposi giornalieri (allattamento), indicando il periodo in cui lo specializzando ne usufruisce:



2) congedo parentale;

3) eventuali interruzioni o sospensioni delle frequenze di cui all'art. 23 del presente regolamento;

4) regolare frequenza presso strutture esterne alla rete formativa, già preventivamente autorizzata:

5) avvenuto recupero dei periodi di interruzione o sospensione;

6) assenze per malattia.

In considerazione della elevata responsabilità riconosciuta in capo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione in merito alla regolare frequenza degli assistenti in formazione, è fatta salva la facoltà del Direttore stesso, di utilizzare differenti strumenti di rilevazione delle presenze.

### Art. 22 - Disciplina del rapporto di formazione specialistica

L'iscrizione e la frequenza alle Scuole di Specializzazione ad accesso "non medico" è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal Regolamento della Scuola, dalla programmazione annuale delle attività didattiche e dal piano formativo individuale.

Non è consentito agli specializzandi – nel medesimo anno accademico – l'iscrizione contemporanea a più di un corso di livello universitario ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima; lo specializzando, in tal caso, può chiedere la sospensione temporanea della carriera, per una durata massima pari alla durata legale del corso di specializzazione, presentando all'Ufficio competente apposita istanza di sospensione reperibile sul sito di Ateneo. La riattivazione della carriera specialistica avverrà previa presentazione di istanza di riammissione corredata da apposita documentazione dalla quale si evince la data di conseguimento del titolo del corso di studio.

In ogni anno di corso il dottore in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali preventivamente autorizzati (salvo causa di forza maggiore) e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta al Direttore della Scuola di Specializzazione almeno tre giorni prima, vistata dal responsabile della Struttura ove lo specializzando è in attività formativa professionalizzante. Le assenze giustificate non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari è autorizzata dal Consiglio della Scuola che ne garantisce la coerenza con l'iter formativo dello specializzando. La suddetta partecipazione non è considerata assenza solo se è riconosciuta dal Direttore della Scuola e dal Consiglio della stessa come attività formativa. In caso contrario occorre usufruire dei giorni di assenza giustificata.

I dottori in formazione specialistica, eletti o nominati in rappresentanza della categoria, hanno diritto ad usufruire di permessi orari nei giorni in cui partecipano alle adunanze degli organi collegiali di Ateneo e/o Regionali e/o Nazionali.

Le ore utilizzate devono essere documentate e sono da ritenersi quale attività di formazione effettivamente prestata. La documentazione e/o le certificazioni attestanti il numero di ore utilizzate, devono essere trasmesse al Direttore della Scuola di Specializzazione cui afferisce lo Specializzando.

Le assenze per malattia breve (<40 giorni consecutivi) di norma non devono essere recuperate sempre che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In particolare, nel caso in cui nell'arco dell'anno si verifichino più malattie "brevi", l'eventuale obbligo di recupero è valutato caso per caso dal Consiglio della Scuola, al termine di ciascun anno di corso. Le determinazioni assunte dal Consiglio devono essere trasmesse al competente Ufficio di Ateneo entro 3 giorni dall'avvenuta deliberazione.

Qualora il Consiglio ritenga che le brevi, ma ripetute, assenze per malattia debbano essere recuperate, il recupero procrastina l'anno di formazione per un periodo necessario a detto



recupero. Le assenze per malattia che superino i quaranta giorni lavorativi consecutivi determinano la sospensione della formazione. In tali casi, il dottore in formazione specialistica, oltre ad attenersi alle disposizioni stabilite per le malattie brevi (comunicazione alla Scuola, compilazione del modulo malattia, esibizione del certificato medico), deve mettersi tempestivamente in contatto con l'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di specializzazione per formalizzare la propria richiesta di sospensione della formazione specialistica.

In analogia a quanto previsto per i medici in formazione specialistica, anche per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione - di cui al presente Regolamento - il superamento del periodo di comporto (1 anno), nel quale sono computati tutti i periodi di malattia (brevi o superiori ai 40 giorni) nonché i giorni non lavorativi compresi nei suindicati periodi, comporta la decadenza dalla Scuola.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando deve avvisare immediatamente (il giorno stesso in cui inizia l'assenza) la direzione della Scuola ed il responsabile dell'U.O. di afferenza, indicando l'indirizzo preciso di reperibilità nel periodo di malattia e la durata della malattia (se già nota); entro il terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza dovrà presentare alla Direzione della Scuola certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN comprensivo di tutte le giornate di assenza dalla Scuola stessa. Il certificato può essere inviato tramite posta elettronica o consegnato da altra persona a ciò delegata. In mancanza dell'avviso o dell'invio di certificato medico, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza è considerata ingiustificata. Gli originali dei moduli utilizzati per la registrazione delle assenze giustificate e per malattia vanno conservati a cura dello specializzando e sono prontamente esibiti su richiesta del Direttore/tutore o dell'Amministrazione per verifiche che si rendessero necessarie e/o per controlli a campione. Al termine di ciascun anno di corso l'originale deve essere consegnato alla Direzione della Scuola.

Esclusivamente per i casi in cui il Consiglio stabilisca la necessità per il dottore in formazione di recuperare le assenze per malattia, al termine dei dodici mesi di formazione, le richieste ed i certificati medici sono trasmessi al competente Ufficio per il controllo sui periodi di recupero.

#### Art. 23 - Sospensioni dalla frequenza

Gli impedimenti temporanei superiori ai 40 (quaranta) giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia sospendono il periodo di formazione specialistica, fermo restando che l'intera durata di questo non è ridotta a causa delle eventuali sospensioni.

Nel caso in cui, ad un periodo di malattia inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi, segua immediatamente l'astensione per maternità la sospensione decorrere dal primo giorno di malattia.

Durante il periodo di sospensione lo specializzando non può partecipare alle attività didattico-pratiche e, al proprio rientro, deve pertanto recuperare l'attività didattica ed il tirocinio pratico non effettuato nel predetto periodo ai fini del completamento della formazione specialistica prevista dall'ordinamento della Scuola di appartenenza. Ciò comporta inevitabilmente uno slittamento dell'anno di corso e successivamente della data di conseguimento del diploma di specializzazione.

Nei casi sopra decritti è emanato apposito provvedimento, di cui è data comunicazione all'interessato e al Direttore della Scuola di Specializzazione (competente per la gestione ordinaria delle frequenze).

La specializzanda che intende usufruire della sospensione per maternità comunica il proprio stato di gravidanza non appena accertato al Direttore della Scuola di Specializzazione, al proprio tutore e al Responsabile dell'Unità operativa presso la quale presta servizio al fine di consentire loro una valutazione delle attività svolte che possano comportare un rischio per la gestante ed il nascituro nonché di programmare le attività assistenziali, tenuto conto del periodo di astensione obbligatoria di cui fruirà l'interessata; sarà utile esibire loro una copia del certificato medico. L'interessata deve, inoltre, fissare una visita con il Medico Competente del "Servizio di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria" dell'A.O.U. e presentarsi allo stesso con un



certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico specialista (nel certificato deve essere indicata la settimana di gestazione e la data presunta del parto). Al fine di consentire la predisposizione di apposito provvedimento di sospensione della frequenza, la specializzanda che accerti il proprio stato di gravidanza, entro la fine del settimo mese di gestazione, deve presentare all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di specializzazione:

- istanza di sospensione per maternità;
- certificato medico in originale, firmato e timbrato, che attesti le settimane di gestazione e la data presunta del parto.

Qualora la gestante intenda avvalersi della facoltà di sospendere la propria formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto ovvero esclusivamente dopo il parto, deve, altresì, allegare:

certificato medico in originale, firmato e timbrato, di struttura del S.S.N., o struttura con esso convenzionata, nonché del medico competente di questo Ateneo che attesti che tali opzioni non arrecano pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Entro 30 giorni dalla nascita del bambino, la specializzanda deve trasmettere al competente Ufficio di Ateneo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti la data effettiva del parto.

Al fine di consentire la predisposizione di apposito provvedimento di riammissione alla frequenza, la dottoressa, almeno sette giorni prima del termine del periodo di sospensione postparto (3 mesi, 4 mesi o 5 mesi) deve, altresì, presentare al competente Ufficio di Ateneo istanza di riammissione.

Ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs.n.151/2001 e ss.mm.ii), il periodo di astensione obbligatoria non può essere inferiore ai 5 mesi; pertanto, nel caso in cui la data del parto sia antecedente a quella presunta, ai fini della riammissione, fa fede la data presunta. Viceversa, nel caso in cui il parto avvenga in data successiva a quella presunta fa fede la data effettiva.

Il dottore in formazione che debba usufruire di un periodo di malattia superiore a 40 giorni consecutivi deve presentare tempestivamente al competente Ufficio di Ateneo la seguente documentazione:

- istanza di sospensione;
- certificato medico in originale, firmato e timbrato.

Il giorno successivo a quello in cui ha termine il periodo di malattia, lo specializzando deve presentare all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di specializzazione:

- istanza di riammissione in bollo;
- certificato medico in originale, firmato e timbrato, che attesti che l'interessato gode di ottima salute e può riprendere la propria attività.

#### Art. 24 - Tutela della maternità

Alla dottoressa in formazione specialistica si applicano le seguenti disposizioni in materia di tutela della gravidanza:

1) <u>Astensione obbligatoria per 5 (cinque) mesi</u>: è fatto obbligo alla specializzanda in gravidanza di sospendere il corso di formazione specialistica durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto.

E' fatta salva la facoltà di sospendere la propria formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto oppure dopo l'evento del parto nei 5 mesi successivi, purché il prolungamento delle attività formative oltre il 7° mese di gravidanza non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro, come attestato da un ginecologo appartenente a struttura del S.S.N. o a struttura con esso convenzionata e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Qualora il parto avvenga oltre la data presunta, l'astensione dall'attività formativa deve perdurare anche nel periodo tra la data presunta e quella effettiva. Allo stesso modo,



qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'astensione obbligatoria non goduta potrà essere fruita dopo la nascita del bambino. E' possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino presso struttura pubblica o privata a condizione che la madre presenti un certificato medico che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività formativa e di godere, quindi, del congedo – in tutto o in parte e comunque per un periodo superiore a 40 giorni – dalla data di dimissione del bambino.

- 2) <u>Gravidanza a rischio</u>: la specializzanda può sospendere la formazione specialistica anche in caso di gravidanza a rischio, ma in tal caso il periodo di astensione obbligatoria decorrerà dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto. Almeno 7 giorni prima del termine della sospensione (3° mese dopo il parto) la specializzanda dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 23 del presente regolamento.
- 3) <u>Interruzione di gravidanza</u>: in caso di interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza, fermo restando l'obbligo di recupero dell'attività non svolta, con conseguente procrastinazione dell'anno di formazione, la specializzanda può riprendere in qualunque momento la formazione previa presentazione di Certificato medico in originale, firmato e timbrato, di struttura del S.S.N., o struttura con esso convenzionata, nonché del medico competente di questo Ateneo che attesti che la ripresa dell'attività non arreca pregiudizio alla salute dell'interessata.
- 4) <u>Congedo parentale</u>: trascorso il periodo di congedo per maternità, il dottore in formazione può usufruire (in modo continuativo o frazionato), fino al dodicesimo anno di vita del bambino e per non più di 6 mesi (D.Lgs. n. 80/2015), del c.d. congedo parentale. Nel caso in cui il congedo parentale venga usufruito consecutivamente alla sospensione per maternità può essere chiesto anche per un periodo inferiore ai 40 giorni; mentre, nel caso in cui la specializzanda dopo la maternità abbia ripreso la frequenza ed intenda usufruire poi del congedo parentale, quest'ultimo deve essere richiesto per un periodo superiore ai 40 giorni consecutivi. Nelle predette ipotesi, l'interessata dovrà sospendere la formazione specialistica e posticipare la stessa per un numero di giorni pari alla sospensione. Tale congedo può essere richiesto anche dallo specializzando "padre", qualora la madre non ne usufruisca.
- 5) Riposi giornalieri (c.d. allattamento): similmente a quanto previsto per il congedo parentale, anche l'allattamento può essere concesso solo qualora venga richiesto al competente Ufficio di Ateneo per un periodo che computato in ore sia superiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi. Tale richiesta comporta una riduzione dell'orario di servizio per 2 ore giornaliere che dovranno essere recuperate prima del sostenimento dell'esame di passaggio al successivo anno di corso. In particolare, qualora si usufruisca dell'allattamento per l'intero periodo in cui lo stesso può essere concesso, (dal 3° mese di vita del bambino fino ad un anno complessivamente 9 mesi) la riduzione dell'orario giornaliero comporta che l'attività formativa dell'anno in questione sarà prorogata per un periodo di 3 mesi.
- 6) <u>Esposizione a radiazioni ionizzanti</u>: durante il periodo di gravidanza ed allattamento è fatto divieto di adibire la specializzanda ad attività che la espongano a radiazioni ionizzanti pertanto, fatta salva la possibilità di essere adibita ad altre attività conformi al proprio percorso formativo (mediante apposita delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione) la stessa deve sospendere la formazione dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza. Tale periodo dovrà essere recuperato successivamente non essendo possibile ridurre la durata dell'anno di corso.
- 7) <u>Lavoro notturno</u>: è fatto divieto di adibire il dottore in formazione specialistica ad attività lavorativa dalle ore 24 alle ore 6 nel periodo intercorrente tra l'accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino.
- 8) *Lavori vietati*: qualora l'attività di formazione della specializzanda in gravidanza rientri tra i "Lavori vietati" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 151/2001, fatta salva la possibilità di essere



adibita ad altre attività conformi al proprio percorso formativo (mediante apposita delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione) – la stessa deve sospendere la formazione dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino a 7 mesi dopo il parto. Tale periodo deve essere recuperato successivamente non essendo possibile ridurre la durata dell'anno di corso.

9) <u>Malattia del bambino</u>: fermo l'obbligo di utilizzare in prima istanza i 30 gg. di assenza giustificata, il dottore in formazione, che abbia già usufruito degli stessi ed intenda usufruire dei giorni di malattia del bambino, deve posticipare l'anno di formazione per un periodo pari ai giorni di assenza.

Per poter usufruire di un periodo di sospensione, gli specializzandi devono farne richiesta al competente Ufficio di Ateneo utilizzando la modulistica presente nella sezione dedicata alle Scuole di Specializzazione sul sito <a href="www.unicampania.it">www.unicampania.it</a> ed allegando la relativa certificazione o documentazione.

#### Art. 25 - Assenze ingiustificate

Sono "ingiustificate" le assenze dello specializzando non preventivamente autorizzate; dette assenze devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. Di detto recupero è data comunicazione al competente Ufficio di Ateneo.

E' definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i dieci giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi, e non riconducibile a cause di forza maggiore debitamente documentate.

Il superamento di detto periodo comporta per gli specializzandi l'esclusione dalla Scuola, da disporre con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio della Scuola.

# Art. 26 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. Non essendo possibile compattare l'effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all'anno, l'intero periodo di assenza deve essere recuperato dal dottore in formazione specialistica con conseguente procrastinazione dell'anno di corso di un periodo (in termini di giorni di attività formative, non di ore) pari a quello dell'assenza.

Gli esami, siano essi di profitto o di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione. L'ammissione, pertanto, all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma (se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno) non è possibile fino a quando non sia interamente recuperato il periodo di sospensione.

#### Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola si dota di un sistema di valutazione mediante il quale, periodicamente e in maniera documentata, viene formulato un giudizio sulle conoscenze e competenze acquisite dallo specializzando e sui livelli di autonomia raggiunti. La valutazione delle competenze deve essere effettuata da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

La Scuola di Specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere – i cui risultati non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale – con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti registrate sul libretto – diario.

Prima dell'esame, il Direttore della Scuola si accerta che lo specializzando abbia regolarmente frequentato il corso di specializzazione, effettuando tutte le attività didattiche/formative previste dal piano di studio, nonché verifica che sul libretto personale di



formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo stesso era tenuto a svolgere nell'anno di corso. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da aver pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola, sentiti i tutor e lo specializzando interessato, dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale prevedendo, altresì, la possibilità di ammetterlo ad una sessione successiva.

Le verifiche annuali di profitto - cui lo specializzando può essere ammesso solo se in regola con la sua posizione amministrativa - sono di norma fissate in un arco di tempo compreso tra una settimana prima ed una settimana dopo la data di scadenza annuale rispetto alla data di inizio delle attività didattiche fissata da bando (alla scadenza del 12° mese di frequenza). Qualora lo specializzando non abbia maturato tutti i crediti formativi relativi all'anno di corso o manifesta delle carenze nella preparazione che però non comportano la ripetenza dell'intero anno, la Commissione Giudicatrice valuterà l'opportunità di far sostenere nuovamente l'esame annuale di profitto in un secondo appello da fissare al massimo entro i due mesi successivi. In caso di assenza alla prova d'esame, lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi il candidato interessato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.

Nel caso in cui lo specializzando non supera detto esame (bocciatura a verbale) potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Le prove di esame consistono in esami orali o scritti la cui votazione viene espressa in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30; in caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari. Con il superamento dell'esame lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti, per ciascuna attività, dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.

La Commissione giudicatrice dell'esame di profitto è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta dai professori titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso e comunque in numero non inferiore a 3. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in sua assenza, dal professore di ruolo più anziano.

La Scuola, entro dieci giorni dal sostenimento dell'esame di profitto, trasmette il relativo verbale al competente Ufficio di Ateneo.

#### Art. 28 - Esame finale

Il dottore in formazione specialistica, dopo il completamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale (esame di diploma) per il conferimento del titolo di studio. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola, per le attività diverse dalla prova finale e deve aver completato le attività professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione medesima (come disposto dall'art. 2 del D.I. n. 68/2015 e D.I. n. 716/2016, 180 CFU complessivi per le Scuole articolate in 3 anni di corso e 240 CFU complessivi per le scuole articolate in 4 anni di corso).

La data dell'appello deve essere fissata tra il giorno di inizio delle attività previsto da bando e non oltre i dieci giorni successivi; in nessun caso la data dell'esame finale può essere fissata prima della data di scadenza del periodo di formazione (tre/quattro anni) previsto dall'ordinamento della Scuola.

Quando il termine cade in un periodo di vacanza accademica la sessione può essere anticipata all'ultimo giorno utile prima di tale periodo oppure posticipata al primo giorno utile al termine del periodo stesso.

In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:



- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi il candidato interessato è ammesso ad una sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata, il competente Ufficio di Ateneo comunica al candidato l'avvio del procedimento di decadenza dalla Scuola.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto degli esami di profitto annuali, dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutor. La tesi può essere redatta in lingua inglese previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. Al termine del corso il dottore in formazione specialistica consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004 e dei successivi DD.II. n.68/2015 e n. 716/2016, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Il Consiglio della Scuola, in base alla distribuzione dei crediti e non oltre la fine dell'anno di formazione precedente all'ultimo anno di corso, sentita la proposta del tutor, assegna allo specializzando l'argomento della tesi con l'indicazione del nominativo del relatore e dell'eventuale correlatore.

La Commissione giudicatrice della prova finale abilitata al conferimento del titolo di specialista è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola, pervenuta almeno 30 giorni prima della data della prova finale al competente Ufficio per la predisposizione del Decreto di nomina. Essa è composta da 5 componenti effettivi e almeno 2 componenti supplenti, scelti tra professori di prima fascia, seconda fascia, aggregati, ricercatori, professori a contratto della Scuola di specializzazione. Possono, altresì, far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. I correlatori, non facenti parte della Commissione, non possono partecipare alla formulazione del voto di specializzazione.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore della Scuola o, in sua assenza dal Vice Direttore, qualora nominato; in caso di assenza del Vice Direttore, dal Professore più anziano nel ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola o, in mancanza, di settore affine.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cinquantesimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo del voto con lode.

Il voto minimo per il superamento della prova è 30/50.

L'attribuzione del punteggio finale del diploma è così determinato:

- la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di profitto;
- il risultato deve essere moltiplicato per 50 e diviso per 30, generando così il punteggio base:
- al punteggio base la Commissione ha la possibilità di attribuire max. 5 punti (1 punto a commissario).

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico così come è pubblico l'atto della proclamazione del risultato finale.

La Scuola, entro dieci giorni dal sostenimento dell'esame finale, deve trasmettere il relativo verbale all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione.

# Art. 29 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

Ciascun dottore in formazione fornisce annualmente una valutazione delle attività formative di didattica frontale (attività seminariali, lezioni, incontri interdisciplinari, journal club, meetings, etc) e delle attività professionalizzanti svolte nei diversi reparti, nei servizi, nei laboratori e nell'approccio alle tecnologie oggetto di formazione; lo specializzando fornisce anche



una valutazione sulla Direzione e l'organizzazione generale della Scuola di Specializzazione, nonché sull' attività dei tutori.

La valutazione è effettuata mediante apposita modulistica e si propone come un feedback sulla formazione ai fini di azioni correttive e migliorative.

#### Art. 30 - Copertura assicurativa

Così come disposto dall'art. 3 del D.I. n. 68/2015 e D.I. n. 716/2016, l'azienda sanitaria presso la quale il dottore in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ivi inclusi infortuni o incidenti a rischio biologico, alle stesse condizioni del proprio personale. In questo caso l'onere della denuncia, in caso di infortunio, spetterà all'Azienda ospitante; tale obbligo dovrà essere assolto – come previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (e s.m.i.) entro le 48 ore da quello in cui l'Azienda/Ente ne ha avuto notizia dallo specializzando.

A tale proposito i Direttori delle Scuole di Specializzazione sono tenuti a comunicare, con congruo anticipo (almeno 45 giorni prima dell'inizio della frequenza) ai Rappresentanti Legali delle predette strutture i nominativi dei dottori in formazione specialistica che svolgono presso le stesse parte del percorso formativo, la durata di tale periodo di formazione ed il nominativo dei tutori ad essi assegnati.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche al competente Ufficio di Ateneo.

Lo specializzando che sta svolgendo la propria attività di formazione presso le strutture dell'AOU di questo Ateneo è assicurato per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale. Per le azioni di rivalsa in caso di colpa grave l'AOU offre una copertura assicurativa con polizza, per conto e con onere a carico di chi aderisce, ed alle stesse condizioni offerte al personale strutturato.

Il dottore che va a svolgere, invece, la propria attività di formazione specialistica presso strutture sanitarie, enti pubblici o privati - ubicati in tutto il mondo - diverse quindi dalle strutture appartenenti dall'AOU di questo Ateneo è assicurato per responsabilità civile generale e personale (non professionale). I rischi coperti sono i danni a terzi involontariamente cagionati che causino morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.

Infine, lo specializzando è coperto da polizza assicurativa per gli infortuni subiti durante la frequenza, permanenza e partecipazione all'attività istituzionale dell'Università (tirocini e stage) svolti in strutture ubicate in tutto il mondo. Tale copertura assicurativa è stata posta in essere a completamento della copertura obbligatoria INAIL per gli infortuni, non connessi all'attività assistenziale, che si verifichino al di fuori delle strutture ospedaliere presso le quali svolgono la loro formazione ed a carico dell'Università ricade l'obbligo di denuncia di tale tipologia di infortuni.

#### Art. 31 - Infortunio

Nei casi di infortunio intercorso durante la formazione è previsto il posticipo dell'anno di corso per un periodo pari ai giorni di assenza. Quando l'interruzione dell'attività formativa è superiore ai 40 gg. consecutivi l'assenza è trattata come una malattia e pertanto comporta l'obbligo di sospensione (art.23).

#### Art. 32 - Tasse

Il dottore in formazione specialistica è tenuto al versamento delle tasse e contributi dovuti all'Ateneo.

Allo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione è assegnato un termine pari a 30 giorni, a decorrere dalla formale comunicazione da parte dell'Amministrazione, per regolarizzare la sua posizione contributiva.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, lo specializzando non può sostenere la prova annuale di profitto.



#### Art. 33 - Mensa

Gli specializzandi hanno diritto ad accedere alla mensa o usufruire di eventuali benefici compensativi delle Aziende Ospedaliere o AA.SS.LL. dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione/Province Autonome, ovvero se previsto dalle convenzioni con le singole strutture.

#### Art. 34 - Divise e protezioni individuali

Ai dottori in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici/divise /protezioni individuali pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere a cui fanno capo le Unità Operative in cui lo specializzando opera prevalentemente, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

## Art. 35 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

Gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Agli stessi si applicano le norme in materia di sorveglianza sanitaria.

#### Art. 36 - Trasferimenti

Il trasferimento da una Scuola di Specializzazione di un Ateneo alla Scuola di Specializzazione di altra Università può avvenire solo dopo il superamento dell'esame annuale di profitto e solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva delle Scuole di specializzazione di destinazione.

Il numero massimo dei trasferimenti non può superare il 10% degli immatricolati nel medesimo anno accademico dello specializzando che chiede il trasferimento e non deve tener conto dei trasferimenti già avvenuti (es. lo specializzando chiede il trasferimento a decorrere dall'a.a. 2018/2019, per il 3° anno di corso in quanto immatricolato nell'a.a. 2016/2017; nell'ipotesi in cui nella Scuola di Specializzazione che deve autorizzare il trasferimento in uscita risultino immatricolati - per l'a.a. 2016/2017 - n. 10 specializzandi, è possibile concedere lo stesso ad un solo specializzando). Tale percentuale è stabilita al fine di garantire il corretto svolgimento della programmazione dell'attività formativa relativa al predetto anno di corso nonché la qualità e l'efficacia della formazione specialistica da svolgersi presso le strutture della rete formativa.

E' possibile superare tale percentuale solo in caso di compensazione - per il medesimo anno accademico di immatricolazione - derivante da richieste di trasferimento provenienti da altri Atenei.

In particolare, qualora il trasferimento sia da altro Ateneo, il dottore in formazione specialistica deve presentare, 60 giorni prima della data di sostenimento dell'esame finale dell'anno in corso, presso il competente Ufficio di questo Ateneo la seguente documentazione:

- a) istanza di trasferimento dalla quale si evince l'anno di corso;
- b) parere favorevole del Consiglio della Scuola di Specializzazione dell'Ateneo di provenienza corredato dal percorso formativo effettuato.

La documentazione di cui ai punti a), b), a seguito del parere favorevole da parte del suddetto Ufficio sulla base delle linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale, comunicate con nota MIUR n. 4715 del 24.02.2016, viene trasmessa dal competente Ufficio di Ateneo al Consiglio della Scuola di Specializzazione presso la quale è chiesto il trasferimento che deve valutare la disponibilità ad accogliere il richiedente e la compatibilità del percorso formativo effettuato dallo stesso presso l'Ateneo di provenienza con quello assegnato agli iscritti alla Scuola di Specializzazione. Ottenuto tale nulla osta il competente Ufficio di questo Ateneo provvede all'inoltro dello stesso all'Università di provenienza al fine di ottenere il foglio di congedo. Solo dopo l'acquisizione della sopracitata documentazione, il dottore in formazione versa la tassa richiesta da questa Università per il trasferimento e può formalizzare l'iscrizione.

Qualora la richiesta di trasferimento sia verso altro Ateneo, il dottore in formazione specialistica deve presentare presso il competente Ufficio di questo Ateneo istanza di trasferimento di cui al punto a) corredata da idonea documentazione che motivi la predetta



istanza (motivi personali o di salute verificatisi successivamente all'immatricolazione alla Scuola). La stessa è inoltrata al Consiglio della Scuola di Specializzazione di appartenenza al fine di ottenere il nulla osta in merito, nonché la copia del percorso formativo svolto. Il parere espresso dal Consiglio deve tener conto delle su menzionate linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica. Tale documentazione viene, poi, inoltrata al competente Ufficio dell'Ateneo di destinazione al fine di reperire il parere in merito all'accoglimento della su citata istanza di trasferimento in uscita. Acquisito tale parere, il su menzionato Ufficio di questo Ateneo invia, non appena ricevuto il verbale relativo al superamento dell'esame di passaggio di corso, il foglio di congedo all'Università presso la quale il dottore in formazione intende trasferirsi.

#### Art. 37 - Rinuncia

Il dottore in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola ed a presentare all'Ufficio Esami di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione istanza in bollo di rinuncia al proseguimento degli studi corredata dal libretto di formazione dell'anno in corso, opportunamente timbrato e firmato ovvero dichiarazione del Direttore della Scuola di specializzazione di appartenenza dalla quale si evince la data fino alla quale lo specializzando ha regolarmente frequentato.

#### Art. 38 - Norma transitoria

Nelle more dell'approvazione di un successivo provvedimento Ministeriale con il quale verranno definiti i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola ad accesso non medico nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola, restano fermi i requisiti e gli standard di cui al Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017.

Nel caso in cui il Direttore afferisca ad un Dipartimento diverso da quello deliberato dagli Organi competenti, la sede amministrativa della Scuola di specializzazione resta temporaneamente collocata presso il precedente Dipartimento nelle more del completamento dell'iter amministrativo di afferenza al nuovo Dipartimento.

Le Università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adequamento al D.I. n.68/2015 ed al D.I. n. 716/2016.

Per coloro che hanno effettuato, ai sensi dell'art.6 dei suddetti Decreti, l'opzione per il nuovo ordinamento sarà cura dei Consigli di Scuola rimodulare i relativi percorsi formativi al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.

#### Art. 39 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché, in presenza di "vuoti" normativi specifici il D.Lgs. n. 368/1999 (attuazione della direttiva comunitaria n.93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli).